

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E
DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
DIREZIONE INFORMATICA, TELEMATICA E
TECNOLOGIE AVANZATE
9^a DIVISIONE - 3^a SEZIONE

Lettera-contratto a seguito di procedura di gara, espletata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso *ex art.* 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, stipulato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 208/2011 con la **xxx**, avente ad oggetto "SMART WING (2^a TRANCHE) – POTENZIAMENTO HARDWARE", articolato in un unico lotto, per un importo di € 407.657,61 (euro quattrocentosettemilaseicentocinquantesette/61) + I.V.A. al 22% pari a € 89.684,67, (euro ottantanovemilaseicentottantaquattro/67) per un totale di € 497.342,28 (euro quattrocentonovantasettemilatrecentoquarantadue/28).

CIG: **xxx**

RUP: Capo dell'8^a Divisione di TELEDIFE

PREMESSO CHE

- con lettera prot. n. M_D ARM001 REG2023 0033708 del 31.03.2023, **[REDACTED]**
[REDACTED] ha conferito mandato a TELEDIFE per l'avvio delle attività tecnico-amministrative finalizzate al potenziamento hardware nell'ambito delle attività di potenziamento informatico **[REDACTED]**
- con lettera prot. n. M_D ARM001 REG2023 0123167 del 12.12.2023, **[REDACTED]** ha rimodulato il profilo finanziario relativo all'impresa in oggetto;
- al fine di soddisfare la sopradescritta esigenza, TELEDIFE ha indetto una procedura di gara da espletare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso *ex art.* 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con lettera prot. n. M_D ARM001 REG2024 0112265 del 19.11.2024, **[REDACTED]** ha rimodulato il profilo finanziario relativo all'impresa in oggetto;
- con determina n. **xx** del ****.**.2025** è stata approvata l'aggiudicazione della procedura di gara nei confronti di **xxx** per un importo di € **xxx/xx (xxx/xx)** + I.V.A. pari a € **xxxx/xx (xxx/xx)**, per un totale di € **xxx/xx (xxx/xx)**;
- la presente lettera costituisce contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti

TRA

il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (codice fiscale n. 12800841004 e PEC teledife@postacert.difesa.it), rappresentato dal Dirigente Ing. Francesco PROIETTO, in qualità di Capo della 9^a Divisione (di seguito indicata con “TELEDIFE e/o “Amministrazione” e/o “Amministrazione della Difesa” e/o “A.D.”),

E

la Società/il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con sede legale in xxx (xxx), in Via xxx, n. xxx, CAP xxx (codice fiscale n. xxx; partita I.V.A. n. xxx; PEC: xxx), rappresentata dal Dott. xxx, nato a xxx, il **.**.19** (codice fiscale n. xxx), nella sua qualità di xxx, avente i poteri necessari come risulta dalla procura del **.**.20**, autenticata nelle firme dal Dott. xxx, Notaio in xxx, con studio legale in via xxx, n. xxx, iscritto nel Ruolo xxx, Repertorio n. xxx, Fascicolo n. xxx, registrata a xxx il **.**.20**, al n. xxx (in seguito, per brevità, il “Fornitore”);

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente lettera-contratto.

Art. 2 OGGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO/LAVORI

La presente lettera-contratto ha ad oggetto “SMART WING (2^a TRANCHE) – POTENZIAMENTO HARDWARE” articolato in un unico lotto come individuato nella Specifica Tecnica n. ST-084/24/0031 - Ed. marzo 2024, che, seppur non materialmente allegata, il Fornitore dichiara di conoscere, accettandone integralmente il contenuto, ad integrazione dell’offerta presentata.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo dell’8^a Divisione di TELEDIFE.

Art. 3 STIPULAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELLA PRESENTE LETTERA-CONTRATTO

La stipulazione del contratto avviene sulla Piattaforma MEPA tramite il documento di “Stipula” a cui è allegata la presente lettera-contratto; quest’ultima perfezionata ai sensi e per effetti dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023. La presente lettera-contratto costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara la quale si intende, interamente e senza eccezione alcuna, accettata dal Fornitore con la Stipula.

Art. 4 NORME DI CARATTERE GENERALE

La Stipula e la presente lettera-contratto, per quanto ivi non previsto, sono regolate dalle disposizioni e norme di cui al D.Lgs. del 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) e dal D.P.R. del 13 maggio 2013, n. 49

(Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. del 15 novembre 2012, n. 236, il D.Lgs. del 31 marzo 2023, n. 36, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. n. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. n. 90/2010, nonché le norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. del 06 agosto 1997, n. 452.

La Stipula e la presente lettera-contratto, inoltre, sono regolate dalle disposizioni dei Regi Decreti del 18 novembre 1923, n. 2440, e del 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dalla Legge del 13 agosto 2010, n. 136, dal D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192 e s.m.i., dal D.L. n. 77/2021 con modificazioni dalla Legge del 29 luglio 2021, n. 108.

Le norme sopracitate, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante della Stipula e della presente lettera-contratto.

Art. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- alla Stipula e alla presente lettera-contratto;
- alla Specifica Tecnica n. ST-084/24/0031 - Ed. marzo 2024;
- alla Offerta Tecnica del Fornitore, depositata al momento della gara.

I predetti documenti costituiscono parte integrante della Stipula e della presente lettera-contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto e della Specifica Tecnica prevarrà nell'ordine:

- la Stipula e la presente lettera-contratto;
- la Specifica Tecnica.

Art. 6 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto della presente lettera-contratto, è pari a complessivi € xxx/xx (euro xxx/xx) + I.V.A. pari a € xxxx/xx (euro xxx/xx), per un totale di € xxx/xx (euro xxx/xx), che sarà contabilizzato e fatturato in un'unica soluzione.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui alla Stipula, alla Specifica Tecnica e alla presente lettera-contratto.

I prezzi si intendono accettati dal Fornitore a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che il Fornitore medesimo non abbia tenuto presente. Non è ammessa la revisione dei prezzi in quanto trattasi di un affidamento di durata inferiore a 12 (dodici) mesi.

Il Fornitore non può pretendere alcun compenso per qualsiasi titolo ed errore nell'interpretazione dei patti contrattuali, o nei prezzi e nei calcoli, né per qualsiasi variazione che si verifichi durante l'esecuzione della Stipula e della presente lettera-contratto nei prezzi commerciali, o negli oneri fiscali o per qualsiasi altra eventualità e circostanza.

Il Fornitore dichiara e garantisce che la fornitura oggetto della presente lettera-contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per prestazioni di analoga qualità ed a parità di termini e condizioni la cui differenza rispetto a quelli della presente lettera-contratto non può giustificare la differenza di prezzo rilevata.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione della lettera-contratto, il Fornitore si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo dovrà essere dedotto dai pagamenti che l'A.D. debba ancora effettuare ovvero, qualora già effettuati, dalla cauzione fornita dal Fornitore a garanzia della buona esecuzione della Stipula e della presente lettera-contratto, che s'intende vincolata anche a copertura del suo impegno (24 mesi).

Art. 7 DECORRENZA

La Stipula, a cui è allegata la presente lettera-contratto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, acquista efficacia dal giorno successivo a quello della data di ricezione della lettera di notifica da parte dell'A.D. al Fornitore dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del relativo decreto di approvazione della Stipula medesima, che sarà inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Qualora il Fornitore dimostri al Direttore dell'Esecuzione (di seguito, per brevità, "DdE") di aver ricevuto la suddetta lettera in una data successiva, la decorrenza della lettera-contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione, che si intende a tutti gli effetti come inizio delle attività, salvo diversa comunicazione del RUP.

La predetta lettera sarà altresì inoltrata a:

██

██; ██████████

██; ██████████

- TELEDIFE II Reparto, 8^a Divisione;
- TELEDIFE 10^a Divisione, in seguito denominata TELEDIFE 10.

La decorrenza della Stipula, così come sopra definita, ha valore formale di “inizio della prestazione” in pari data, a meno di diversa disposizione del RUP.

Art. 8 DURATA

La durata dell'affidamento è di **giorni a partire dalla data di decorrenza o da diversa disposizione del RUP**. La Stipula e la presente lettera-contratto avranno termine allo scadere del periodo di garanzia di cui al successivo articolo 19.

Art. 9 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Il Fornitore si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti in lingua italiana. Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, gli stessi dovranno essere forniti almeno in lingua inglese. Detta documentazione dovrà essere conforme alle pubblicazioni tecniche/normative tecniche predisposte da TELEDIFE e rese disponibili sul proprio sito web.

Art. 10 ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

La sorveglianza tecnica della esecuzione della presente lettera-contratto viene demandata, per delega di TELEDIFE, al DdE. Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione della lettera-contratto viene demandata all'Ente destinatario dei beni.

Nomina del DdE: l'A.D. nominerà il DdE entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di decorrenza della lettera-contratto e provvederà a comunicare al Fornitore il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DdE.

Il DdE provvederà, oltre a quanto stabilito per legge, a:

- redigere le verbalizzazioni, nei tempi e nei modi previsti dalla lettera-contratto e dalla Specifica Tecnica, oltre a quelle indicate nel presente articolo;
- notificare tempestivamente a TELEDIFE eventuali impedimenti relativi all'esecuzione della lettera-contratto;
- verificare le prestazioni previste dalla Stipula e dalla presente lettera-contratto.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE - 2° REPARTO - 8^a Divisione - 4^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 2.8.4.). Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante del Fornitore munito di apposita delega. Qualora su richiesta formale del DdE, il rappresentante del Fornitore si

rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione della Stipula e della lettera-contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 11 MODALITÀ D'ESECUZIONE

a) Termine e località di ultimazione delle prestazioni.

La fornitura dei materiali dovrà essere presentata alla verifica di conformità presso i locali del Fornitore entro [REDACTED] giorni dalla data di decorrenza contrattuale, come definita nel precedente articolo 7.

b) Avviso di ultimazione delle prestazioni.

Il Fornitore è tenuto a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni, almeno 7 (sette) giorni solari prima del termine stabilito, con PEC inviata a TELEDIFE 2.8.4. e al DdE. Qualora la predetta comunicazione non venisse spedita con l'anticipo di cui sopra, verrà automaticamente considerata, come data di avvenuta ultimazione delle prestazioni, il 7° (settimo) giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione della ultimazione delle prestazioni. In allegato a tale comunicazione, che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale del Fornitore o da un suo delegato munito di regolare procura, il Fornitore dovrà trasmettere:

- l'elenco dei materiali comprensivi dei NUC;
- la dichiarazione di ottemperanza a tutte le obbligazioni relative alla codificazione NATO di cui al successivo articolo 12;
- il Certificato di Conformità (CoC) di cui al successivo articolo 13;
- un documento allegato che riporti la descrizione dettagliata delle "Procedure di verifica";
- la "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" di cui al successivo articolo 16;
- l'indicazione dei centri di assistenza al quale l'A.D. può rivolgersi per le eventuali richieste di intervento in garanzia in armonia con quanto indicato dalla Specifica Tecnica.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE dell'A.D. che redigerà apposito **certificato di ultimazione delle prestazioni**, controfirmato dal Fornitore. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni dovrà essere inviato in originale a TELEDIFE 8.2.4. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione. Si procederà preliminarmente alla verifica della disponibilità della lista dei NUC ed in caso di incompletezza non verrà rilasciato il certificato di ultimazione delle prestazioni.

c) Località di verifica di conformità.

La verifica di conformità delle prestazioni dovrà avvenire presso la località di ultimazione delle prestazioni.

d) Modalità di verifica di conformità.

La verifica di conformità verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura di una Commissione appositamente nominata da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutta la fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica, in particolare relativamente ai contenuti delle autocertificazioni richieste in fase di offerta. La Commissione di Verifica di Conformità, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere l'effettuazione di ulteriori prove tendenti ad accertare la rispondenza della fornitura a quanto previsto dalla presente lettera-contratto. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione della suddetta Commissione i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione della verifica.

Tutte le operazioni di verifica di conformità dovranno essere eseguite nel rispetto del Capitolato d'Oneri di cui al precedente articolo 4. Il Verbale di verifica di conformità conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte del Fornitore, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento nei termini previsti il Certificato includerà il valore della penale da applicare di cui al successivo articolo 22. In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, il Fornitore può, entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

e) Documentazione di Verifica di Conformità

L'originale del Verbale di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, redatto dalla Commissione di Verifica di Conformità e controfirmato dal Responsabile dell'operatore economico aggiudicatario/contraente, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE - 10^a Divisione - 4^a Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.4) entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica, per la successiva redazione del Certificato di verifica di conformità a cura dell'A.D.

f) Accettazione

L'accettazione della fornitura sarà effettuata da TELEDIFE con apposita determinazione che sarà notificata al Fornitore tramite PEC.

g) Località e termine di consegna

La consegna della fornitura, dovrà avvenire entro [REDACTED] giorni dalla ricezione della lettera di notifica della accettazione presso [REDACTED].

h) Modalità di consegna

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante del Fornitore, il Consegnatario dei materiali [REDACTED].

██████████ dopo aver effettuato l'accertamento qualitativo e quantitativo della fornitura, redigerà l'apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante. L'originale in bollo del predetto verbale di consegna dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8.4. entro i 3 (tre) giorni successivi.

i) Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto secondo quanto indicato dalla Specifica Tecnica.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'A.D..

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico, sia dei materiali in fornitura che di quelli di proprietà dell'Amministrazione consegnati al Fornitore per l'installazione, sono a carico del Fornitore medesimo.

j) Assicurazione dei materiali

Tutte le spese di assicurazione sono a carico del Fornitore.

k) Trasferimento dei rischi

Sono a carico del Fornitore i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

l) Assunzione in carico.

Alla data del verbale di consegna i materiali saranno assunti in carico dal consegnatario dei materiali competente che provvederà al completamento della Dichiarazione di assunzione in carico, per la parte di propria competenza. Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla presa in carico, il Responsabile della presa in carico (Consegnatario) dovrà farne esplicita menzione nel verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10.4. e 2.8.4. entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di presa in carico.

È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere al Consegnatario copia in formato .pdf della fattura con data di emissione non anteriore alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione degli importi dovuti.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10.4 e 2.8.4. entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di presa in carico.

Art. 12 CODIFICAZIONE

Per tutti i nuovi apparati/apparecchiature, di origine sia nazionale che estera, forniti nell'ambito della presente lettera-contratto, il Fornitore si obbliga a fornire all'Amministrazione e all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nel documento denominato "Clausola Standard di Codificazione" compreso tra la documentazione di gara.

Art. 13 CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ

Il Fornitore si obbliga ad emettere per le forniture oggetto del presente affidamento il relativo Certificato di Conformità (CoC), secondo la normativa che ne regola l'emissione (firmato dal rappresentante della funzione qualità aziendale), con il quale si dichiara anche che i prodotti in fornitura sono conformi ai requisiti contrattuali.

Per i soli apparati/apparecchiature acquisiti in sostituzione di quelli guasti, il Fornitore dovrà presentare la certificazione di conformità, per comprovare che le apparecchiature in acquisizione rispondono alle normative generali vigenti e alla Specifica Tecnica.

Ove applicabile, gli apparati e le parti di ricambio (pdr) in fornitura, inoltre, dovranno essere conformi alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE). Il Fornitore non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il Sistema di Qualità se non in vigenza di un "Piano di Qualità" (in seguito denominato solo Piano) che dovrà essere sottoposto all'approvazione del DdE entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto. Il DdE approverà entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione il predetto Piano, o richiederà al Fornitore di apportarvi le necessarie modifiche od integrazioni. Il Fornitore, entro 10 (dieci) giorni successivi, provvederà ad apportare le modifiche/integrazioni richieste, fino a che non riceverà l'approvazione da parte del DdE. I giorni eccedenti i 40 (quaranta), stabiliti dall'A.D. per l'approvazione del predetto Piano, qualora non riconducibili a cause imputabili all'A.D., saranno considerati come giorni di ritardo e comporteranno l'applicazione della penalità, di cui al successivo articolo 22.

L'approvazione del Piano dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dall'A.D. e controfirmato dal Rappresentante del Fornitore. L'originale del "Verbale di approvazione del Piano della Qualità" dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.8.4. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione dello stesso.

In caso di prestazioni effettuate in assenza del Piano accettato dall'A.D., o in contraddizione con il Piano stesso, il DdE potrà chiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite. Se la nuova

prestazione non fosse eseguibile, o qualora il Fornitore si rifiutasse di effettuarla, tali cause potranno costituire oggetto di risoluzione della Stipula e della presente lettera-contratto. Ove applicabile, nel caso in cui il Fornitore debba acquisire materiali e componenti da terzi, dovrà accertarsi che:

- copia degli ordini sia inviata, per conoscenza, anche al DdE;
- siano previsti requisiti della qualità e modalità di certificazione del prodotto ovvero, in alternativa, dovrà provvedere direttamente all'attività di verifica ed accettazione dei materiali acquisiti.

Art. 14 AGGIORNAMENTI E VARIANTI

Qualora il Fornitore non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i prodotti oggetto di fornitura a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.8.4, improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal presente atto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi del materiale di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dal Fornitore sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

Qualora in corso d'opera emergano soluzioni tecniche che, nel rispetto della Stipula e della presente lettera-contratto, meglio soddisfino gli obiettivi della Specifica Tecnica, rispetto a quanto descritto nella stessa, e che non comportino variazioni di prezzo e termini di consegna, è facoltà del DdE e/o del Fornitore proporre aggiornamenti o varianti alla fornitura. In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi al Fornitore almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico del Fornitore. Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni, né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 15 ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETÀ DELL'A.D.

Qualora il Fornitore entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, il Fornitore medesimo dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio,

terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..), ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso dell'operatore economico aggiudicatario/contraente, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali al Fornitore e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione. Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione del Fornitore saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui furono consegnati. In caso di danni imputabili al Fornitore, lo stesso si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del materiale dell'Amministrazione al Fornitore si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna. Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

Art. 16 CAUTELE RELATIVE A SOSTANZE NOCIVE, ADEMPIMENTO OBBLIGHI, PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - (REGOLAMENTO REACH)

Il Fornitore è tenuto ad assicurare che i materiali oggetto dell'affidamento in argomento e della presente lettera-contratto rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

Il Fornitore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità delle prestazioni oggetto del presente affidamento alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, il Fornitore si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

- a) una "Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH" dalla quale risulti:
 - di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
 - che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";
- b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, un "Attestato di conformità", in cui indica il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
 - peso totale della sostanza;
- c) elenco dei “codici identificativi” dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “schede di sicurezza”.

La produzione dei documenti di cui al presente articolo da parte del Fornitore è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

Art. 17 LICENZE D'USO DEI PROGRAMMI

Relativamente alla licenza d'uso dei programmi, si applicano le prescrizioni contenute nel Capo III del D.P.C.M. del 6 agosto 1997, n. 452, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature. Considerato che il diritto d'uso non costituisce acquisto della esclusiva del software, il Fornitore resta libero di poterlo utilizzare senza che l'A.D. abbia nulla a pretendere, fatto salvo l'obbligo di dare la relativa comunicazione a TELEDIFE 2.8.1.

Art. 18 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Fornitore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto al Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui sopra. Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione della presente lettera-contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 19 GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO/CONTRAENTE

Per un periodo di tempo della durata di mesi dalla data del Verbale di consegna dei materiali (per i componenti/apparati/apparecchiature/pdr), il Fornitore si obbliga a garantire i materiali medesimi, provvedendo a sostituire a sue spese e cura le parti che, eventualmente, in tale periodo dovessero dimostrarsi difettose per cause non imputabili all'Amministrazione (quindi senza

alcun addebito per l'A.D.). L'Amministrazione si impegna a informare prontamente il Fornitore degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'eventuale trasporto dei materiali in garanzia dovrà essere effettuato a cura ed a totale spese del Fornitore, ivi compresa la spesa per l'assicurazione del materiale per l'intero suo valore contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile. In caso di omessa assicurazione del materiale si applicherà la penale di cui al successivo articolo 22. Il Fornitore si impegna ad intervenire in garanzia e ripristina la piena funzionalità delle apparecchiature su richiesta scritta, entro [REDACTED] giorni lavorativi successivi alla richiesta. In caso di ritardo, saranno applicate al Fornitore le penalità di cui al successivo articolo 22.

Qualora il Fornitore provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che il Fornitore medesimo è tenuto comunque ad eseguire nel termine previsto, sono a carico dell'Amministrazione. L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa del Fornitore. Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dal Fornitore nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, il Fornitore dovrà inviare a TELEDIFE 2.8.4. un breve rapporto tecnico, controfirmato dal responsabile dell'Ente nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla. Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, il Fornitore dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.8.4, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata. La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese del Fornitore.

Art. 20 MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DELLA LETTERA-CONTRATTO

Qualora i delegati dell'Amministrazione, nella verifica dei materiali, riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza del Fornitore o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta (il cui onere è posto a carico del Fornitore), facendo menzione dell'eventuale rifiuto del Fornitore a firmare il verbale medesimo. I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione. In tali casi verrà applicata al Fornitore una penalità convenzionale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

Art. 21 OBBLIGO DI RISERVATEZZA, SICUREZZA, AREE RISERVATE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Il Fornitore si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione della Stipula e della presente lettera-contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dalla Stipula e dalla presente lettera-contratto.

Ove talune attività richiedano l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, il Fornitore dovrà impiegare, per l'esecuzione della Stipula e della presente lettera-contratto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza. Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, prima, durante e dopo l'esecuzione della fornitura, notizie e dati acquisiti, in via confidenziale, dall'altra parte per l'esecuzione di cui alla Stipula e alla presente lettera-contratto e ad attuare tutte le misure per evitare che i propri dipendenti possano divulgare o comunicare tali notizie e dati. Il Fornitore rimane responsabile della conservazione dei documenti tecnici eventualmente ricevuti e si impegna ad usarli solo per le attività concernenti la Stipula e la presente lettera-contratto.

In caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, l'A.D. avrà la facoltà di risolvere la Stipula e la presente lettera-contratto ai sensi del successivo articolo 23, restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché la denuncia all'Autorità Giudiziaria qualora si ravvisino, in detta inosservanza, estremi di reato.

Art. 22 INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nella Stipula e nella presente lettera-contratto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, il Fornitore è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) durante la validità della garanzia per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto dei termini di ripristino in efficienza per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore,

- è applicata una penale pari all'0,50‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale. È fatto salvo il risarcimento all'Amministrazione Difesa dell'eventuale maggior danno. Qualora il Fornitore ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando al Fornitore le spese sostenute;
- c) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, il Fornitore sarà passibile di una penalità pari a 5 (cinque) volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera l'operatore economico aggiudicatario/contraente dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;
 - d) qualora il Fornitore non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dal precedente articolo 12 (Codificazione), per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno, dalla data della ultimazione della fornitura, fermo restando che lo stesso Fornitore dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione;
 - e) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dalla Stipula e dalla presente lettera-contratto, ove non diversamente sanzionato, per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità, secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 5, del D.P.C.M. del 6 agosto 1997, n. 452.

In ogni caso, il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Art. 23 RISOLUZIONE

L'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della Stipula e della presente lettera-contratto nei casi e con le modalità previste all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità e di inadempienze del Fornitore le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto la Stipula e la presente lettera-contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno ai

sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.P.R. n. 236/2012. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata all'operatore economico aggiudicatario/contraente a mezzo PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi alla risoluzione della Stipula e della presente lettera-contratto anche nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili al Fornitore, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali;
- c) il Fornitore non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) il Fornitore non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione della Stipula e della presente lettera-contratto.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime il Fornitore dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dal Fornitore nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio del Fornitore in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

Art. 24 RECESSO

Ai sensi dell'art. 107 del D.P.R. del 15 novembre 2012, n. 236, e dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, è in facoltà dell'Amministrazione di recedere dalla Stipula e dalla presente lettera-contratto, con formale comunicazione scritta al Fornitore con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni. In tal caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'A.D. delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte e del valore dei materiali eventualmente acquisiti (non altrimenti impiegabili dal Fornitore) come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio delle Parti. Verrà corrisposto, inoltre, il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Stipula e nella presente lettera-contratto. La constatazione

in contraddittorio di cui sopra verrà eseguita secondo le indicazioni dell'allegato II-14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 25 FORZA MAGGIORE

I termini di esecuzione contrattuale potranno essere prorogati, a richiesta del Fornitore ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc.) che colpiscano il Fornitore medesimo impediscano il normale svolgimento delle prestazioni contrattuali.

A seguito di tale eventualità, il Fornitore dovrà, entro 3 (tre) giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, comunicare a TELEDIFE 2.8.4, nonché per conoscenza a TELEDIFE 10.4. e all'Ente incaricato per la sorveglianza, qualunque caso di forza maggiore specificando i seguenti dati:

- numero della Stipula;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

Il Fornitore dovrà altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'oggetto della fornitura, domanda di proroga a TELEDIFE 2.8.4 tramite l'esecutore.

A tale istanza dovrà essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C. ecc.), comprovante il verificarsi dei citati eventi di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, saranno eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente il Fornitore, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

Art. 26 SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

Subappalto

Non è previsto il ricorso al subappalto.

Subfornitura

È autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva del Fornitore. È fatto obbligo al Fornitore di comunicare preventivamente al DdE l'elenco dei materiali in subfornitura.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità del Fornitore, il quale, pertanto, risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni

contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere la Stipula e la presente lettera-contratto in danno del Fornitore ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

Art. 27 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha prestato cauzione, costituita da Polizza Fideiussoria n. xxx rilasciata da xxx in data **.2025 fino alla concorrenza di € xxx,xx (euro xxx/xx).

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte del Fornitore, del verbale di consegna dei materiali o della comunicazione relativa all'accettazione dei servizi/installazioni/lavori. Il rimanente 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda del Fornitore in carta semplice (e quattro copie) diretta a TELEDIFE 10^a previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti del Fornitore.

Art. 28 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento al Fornitore avrà luogo come di seguito indicato:

- 100% (cento per cento) dell'importo della Stipula e della presente lettera-contratto, a conclusione della completa fornitura, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.4. e a TELEDIFE 2.8.4.:
 - Fattura;
 - Certificato di verifica di conformità;
 - Verbale di consegna;
 - Lettera di notifica della accettazione;
 - Dichiarazione di assunzione in carico, completa degli estremi di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ trascrizione inventariale ovvero Dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione inventariale, se sussistono ragioni tecniche e/o organizzative che impediscono alla contestuale consegna l'assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni.

Al pagamento si provvederà mediante emissione di apposito ordinativo diretto il cui importo sarà accreditato sul conto corrente “dedicato” intestata al Fornitore che quest’ultimo comunicherà a TELEDIFE.

La fattura che il Fornitore trasmetterà all’IPA dovrà contenere in allegato:

- la lettera di notifica accettazione;
- il certificato di conformità e/o il verbale di buona esecuzione del servizio;
- il verbale di consegna.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, ad ogni pagamento verrà operata la ritenuta a garanzia contributiva dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo autorizzato dal DdE/RUP.

Alla fattura elettronica, che il Fornitore dovrà trasmettere per il tramite del SDI in data corrispondente a quella di emissione, dovranno essere allegati la lettera di notifica dell’accettazione da parte del RUP e il verbale di consegna. La fattura dovrà contenere l’indicazione corretta del termine di pagamento/data scadenza fattura come previsto dalla Stipula e dalla presente lettera-contratto e nella causale dovranno essere riportati in modo esatto numero e data della Stipula, lotto per il quale si richiede il pagamento.

Il pagamento delle somme trattenute a titolo di ritenuta a garanzia – pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell’importo del lotto – verrà corrisposto al Fornitore in sede di emissione dell’ultimo certificato di collaudo o di eventuali atti aggiuntivi. Le fatturazione delle ritenute a garanzia sarà effettuata con la medesima procedura sopra descritta.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l’invio della fattura è **CNMP7V (10^a Div.)**.

In considerazione della natura pubblica della Stipula e della presente lettera-contratto, le parti, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 4, comma 4, del D.Lgs. del 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. del 9 novembre 2012, n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di emissione delle stesse da parte del Fornitore, a condizione che quest’ultimo abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nella Stipula e nella presente lettera-contratto.

Art. 29 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si impegna ad utilizzare, per i pagamenti relativi alla prestazione oggetto della Stipula e della presente lettera-contratto, un conto “dedicato” ai sensi dell’art. 3 della Legge del 13 agosto 2010, n. 136, e dichiara che le persone delegate ad operare su di essi sono i Signori di seguito indicati:

- **Xxx;**

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente paragrafo non venisse rispettato, la Stipula e la presente lettera-contratto si intende risolto di diritto.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10^a Divisione a mezzo PEC.

In assenza di detta comunicazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

Il Fornitore, inoltre, assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge n. 136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi alla Stipula e alla presente lettera-contratto esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo codice **CIG**.

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto della lettera-contratto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto della Stipula e della presente lettera-contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 30 ANTICIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore ha la facoltà di chiedere l'anticipazione, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione, fino al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di decorrenza contrattuale come definita nel precedente articolo 7. La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di TELEDIFE.

I pagamenti disciplinati nel precedente articolo 28 saranno erogati al netto delle anticipazioni eventualmente concesse ai sensi del presente articolo. Il Fornitore invierà a Teledife 10^a Divisione formale richiesta di anticipazione del prezzo mediante PEC all'indirizzo teledife@postacert.difesa.it con l'indicazione dell'articolo a cui si fa riferimento. Il Fornitore attenderà risposta formale da parte di Teledife 10^a Divisione, con la quale vengono fornite disposizioni in merito all'emissione della

polizza fideiussoria. Successivamente all'accettazione della polizza fideiussoria, Teledife 10^a Divisione autorizza via PEC l'emissione della fattura di anticipazione.

Art. 31 APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto della Stipula e della presente lettera-contratto, si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190. A seguito di tale vincolo, il Fornitore è tenuto a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, seppur non allegato alla Stipula, ne costituisce parte integrante della stessa e della presente lettera-contratto.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto della Stipula e della presente lettera-contratto. Inoltre, il Fornitore dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2, comma 3, dello stesso D.P.R. A tal riguardo, il Fornitore dà atto di aver preso visione del D.P.R. n. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D., qualora riscontri l'eventuale violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, contesterà per iscritto al Fornitore e il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente articolo 22. Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dall'A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva l'A.D. potrà procedere alla risoluzione della Stipula e della presente lettera-contratto.

Art. 32 ASSICURAZIONI SOCIALI

Il Fornitore si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). Il Fornitore si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del Fornitore, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Società impiegato nell'esecuzione della Stipula e della presente lettera-contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione da parte del Fornitore delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 33 VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PEC

Qualora nel corso di svolgimento della Stipula e della presente lettera-contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale nonché dell'indirizzo PEC del Fornitore, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate a TELEDIFE, la quale non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica della variazione di cui sopra.

Art. 34 CONTROVERSIE - FORO

Le eventuali controversie derivanti dalla Stipula e della presente lettera-contratto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. Il Foro competente è quello di Roma.

È escluso il ricorso al collegio arbitrale.

Art. 35 VINCOLO CONTRATTUALE

La Stipula e la presente lettera-contratto, mentre vincola il Fornitore dal momento della sottoscrizione, non vincherà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione della Stipula stessa da parte degli Organi di controllo. Pertanto, ove gli Organi di controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione della Stipula, la medesima sarà da considerarsi risolta di diritto e il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa.

Ancorché non materialmente allegati alle medesime ma già presenti nella Piattaforma MEPA, costituiscono parte integrante e sostanziale della Stipula e della presente lettera-contratto:

- la Stipula;
- la Specifica Tecnica n. ST-084/24/0031 - Ed. Marzo 2024;
- il Patto di integrità;
- la Scheda dell'offerta economica;
- la Clausola Reach;
- la Clausola di Codifica Standard.